

DELIBERA N. 4 /10/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEOPRODUZIONI S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE “IRPINIA TV”) PER LA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ARTICOLO 37, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell’ 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata dalla delibera n. 73/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità - cont. n.89/09/DICAM - datato 14 settembre 2009 e notificato in data 22 settembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Videoproduzioni S.r.l., con sede in Avellino, via Annarumma 41/c, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Irpinia TV”, la violazione dell’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto, come da relazione della Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria (prot. n. 60676) pervenuta in data 27 luglio 2009, nel corso della programmazione del 03 febbraio 2009, l’emittente sopra indicata “*ha inserito all’interno del notiziario i sotto indicati spot pubblicitari ad intervalli di tempo inferiori ai 20 minuti, in contrasto con il disposto dell’art. 37, comma 5, del D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177*”, mentre nel corso della programmazione televisiva del 10 febbraio 2009 “*ha inserito all’interno dei notiziari e del programma Linea Verde Sport i sotto indicati spot pubblicitari ad intervalli di tempo inferiori ai 20 minuti in contrasto con il disposto dell’art. 37, comma 5, del D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177*” e il programma Brek, andato in onda sempre nei giorni 3 e 10 febbraio 2009 è stato interrotto da spot pubblicitari oggetto di computo ai fini dell’affollamento pubblicitario;

RILEVATO che la predetta società, nel presentare memoria difensiva in ordine ai fatti contestati, ha precisato che l'emittente televisiva “ *in considerazione del persistente periodo di crisi economica, tenuto conto che la sua clientela è costituita prevalentemente da piccoli operatori commerciali, già in ginocchio per lo strapotere della grande distribuzione ha deciso dal 01/01/2008 la messa in onda gratuita del 20% degli spots acquistati come contributo per il momento difficile*”;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa costituire valida giustificazione a quanto contestato, in quanto:

- dall'analisi delle registrazioni della programmazione televisiva andata in onda i giorni 3 e 10 febbraio 2009, si è rilevato che tra ogni successiva interruzione da pubblicità o da spot di televendita sono trascorsi meno di venti minuti;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;
- la crisi economica e le conseguenti iniziative promozionali non costituiscono esimente rispetto all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell'attività di diffusione televisiva

RITENUTO che si riscontra da parte della società Videoproduzioni S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Irpinia TV, la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 5, d.lgs. 177 del 2005, in data 3 e 10 febbraio 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatré/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 2066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- *con riferimento alla gravità della violazione:*
la gravità del comportamento posto in essere dalla società Videoproduzioni s.r.l. deve ritenersi media, tenuto conto da un lato delle circostanze della violazione, consistente nella trasmissione di programmi televisivi interrotti dalla pubblicità, senza che siano trascorsi almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione in difformità alle vigenti disposizioni;
- *con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*
la società in questione non risulta aver adottato alcun comportamento in proposito;
- *con riferimento alla personalità dell'agente:*
la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- *con riferimento alle condizioni economiche dell'agente:*
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) pari al doppio del

minimo edittale corrispondente ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicata per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 5, d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTO l'articolo 51, d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Videoproduzioni S.r.l., con sede in Avellino, via Annarumma 41/c, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Irpinia TV", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.4/10/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale o in copia autenticata a quest'Autorità, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Napoli, 27 gennaio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

